

**COMUNE DI COCCONATO D'ASTI**  
**Provincia di Asti**

**IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO – ANNO 2023**  
**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

Il sottoscritto, dott. Damiano Gardini Morello, Revisore Unico del Comune di Cocconato d'Asti,

Premesso:

- che l'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 prevede che *“6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.”*;
- che l'art. 40, comma 3-bis del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 stabilisce che: *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. (omissis)”*;
- che l'art. 40-bis, comma 1, dello stesso decreto prosegue sancendo che: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti (omissis). Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”*;

- che l'art. 40, comma 3-quinquies del D. Lgs. n. 165/2001, dispone che: *“(omissis) Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. (omissis).”*;
- che l'art. 40, comma 3-sexies del D. Lgs. n. 165/2001, prevede che: *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”*;

Preso atto che in data 27/10/2023, è stata sottoscritta la preintesa del contratto collettivo decentrato integrativo anno 2023;

Viste:

- la *“Relazione Illustrativa”* e la *“Relazione Tecnico-Finanziaria”* predisposte e attestate dal Responsabile finanziario;

Tanto premesso e sulla base di detta documentazione il Revisore Unico,

### ATTESTA

**la compatibilità dei costi dell'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2023, ai sensi, per il personale e per la produttività ex art. 67 del vigente CCNL Funzioni Locali e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione del bilancio.**

Cuneo, 9 novembre 2023

Il Revisore Unico

Dott. Damiano GARDINI MORELLO

